

Il tribunale di Brescia rimette alla Consulta il nuovo regime introdotto dal dl n. 48/2023

Ritenute Inps, meglio esagerare

Sanzioni pecuniarie per omissione più care di quelle penali

DI DANIELE CIRIOLI

Finisce alla Consulta la nuova disciplina sulle sanzioni per l'omesso versamento delle ritenute, introdotta dal dl n. 48/2023 convertito con legge n. 85/2023. Infatti, nonostante la riforma, il regime sanzionatorio non penale (omissioni fino a 10mila euro) continua a essere più afflittivo di quello penale (omissioni oltre 10mila euro). L'intera disciplina, dunque, risulta incongrua, illogica e irrazionale, oltre che criminogena. A scriverlo è il tribunale di Brescia in un'ordinanza del 14 agosto 2024 di rimessione alla Corte costituzionale per contrarietà all'art. 3 della Costituzione. Dati alla mano, il tribunale dimostra che, per l'omissione di 7mila euro, la sanzione è di 14mila euro (192% dell'omesso) inferiore a quella del vecchio regime, pari a 73mila euro (1.021% dell'omesso), ma sempre eccessiva rispetto alla sanzione penale, pari a 1.125 euro corrispondenti a 15 giorni di reclusione.

Per chi trattiene e non versa. La questione riguarda l'omesso versamento delle ritenute previdenziali da parte del

datore di lavoro. La violazione, prima esclusivamente penale, dal 6 febbraio 2016 è: penale (reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 euro) per omissioni oltre 10.000 euro annui; pecuniaria (da 10.000 a 50.000 euro) per omissioni fino a 10.000 euro annui. Il dl n. 48/2023, dal 5 maggio 2023, ha ridotto la seconda sanzione alla misura dal 150 al 400% dell'omesso.

La vicenda. L'ordinanza del giudice di Brescia riguarda il caso di un'azienda rea di omissioni per tre anni. In base alla disciplina precedente al dl n. 48/2023, l'Inps ha chiesto sanzioni per 73mila euro. Già in quella sede il tribunale si appellò alla Consulta che, però, restituì gli atti perché intanto era arrivata la riforma del dl n. 48/2023. L'Inps provvedeva a ricalcolare le sanzioni che scendevano a 13.714,28 euro.

Il primo dubbio. Secondo il giudice, la nuova disciplina non supera l'irragionevole disparità di trattamento tra i trasgressori. In astratto, infatti, il trasgressore che viola il massimo importo (per esempio 10mila euro) soffre una sanzione che, nel-

la previsione massima, è pari a quattro volte l'omesso, ma può essere graduata dal giudice in caso di opposizione. Il trasgressore che omette un importo sotto 1.000 euro (714 ad esempio), invece, soffre una sanzione rilevante (1.428 euro) non graduabile dal giudice, con evidente disparità di trattamento tra cittadini.

Il secondo dubbio. Secondo il giudice, la riforma non ha eliminato il fatto che la depenalizzazione privilegia coloro che fanno omissioni più rilevanti. La disparità emerge con evidenza se si considera il tasso di conversione della reclusione in pena pecuniaria, pari a 75 euro giornalieri. Infatti, applicando tale tasso, il minimo della pena pecuniaria per omissioni soprastima è 1.125 euro (75 euro per 15 giorni, che è il minimo di reclusione): inferiore rispetto alla sanzione più bassa di 1.428 euro per l'anno 2014, corrispondenti a 19 giorni di reclusione. Peraltro, aggiunge infine il giudice, in seguito al dlgs n. 150/2022, per le pene brevi il giudice può irrogare la sanzione pecuniaria tra 5 e 2.500 euro. Dunque ancora più bassa.

© Riproduzione riservata

Un esempio concreto

Anno	Omesso ritenute	Sanzioni (ante dl 48/2023)	Sanzioni (post dl 48/2023)
2013	3.809,55 euro	21.500 euro	5.714,33 euro
2014	714,06 euro	22.500 euro	1.428,12 euro
2015	2.628,73 euro	29.000 euro	6.571,83 euro
Totali	7.152,34 euro	73.000 euro (1.021% dell'omissione)	13.714,28 euro (192% dell'omissione)

